



COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Seduta del 28 aprile 2026

Delibera N. 14

San Marino, 8 maggio 2026/1725 d.f.R.

Spett.le

**UFFICIO GESTIONE RISORSE  
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

**AGLI APICOLTORI INTERESSATI**

**= SEDE =**

Oggetto: **Premio Produzione Miele – Art. 39 Legge 20 settembre 1989 n. 96  
Esercizio finanziario 2026**

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, nella seduta del 28 aprile 2026, ha deliberato di riconoscere per l'esercizio finanziario 2026 il **Premio Produzione Miele** di **€ 16.000,00**, da ripartirsi tra i seguenti aventi diritto:

**Aventi Diritto:**

**A)** Apicoltori muniti di Licenza professionale (artt. 2 e 3 Legge 20 settembre 1989 n. 96, ovvero art. 25 Legge 23 dicembre 2014 n. 219), muniti di autorizzazione all'esercizio dell'apicoltura (art. 3 Decreto 3 febbraio 1986 n. 11) e che hanno effettuato la denuncia alveari per l'anno 2026.

**B)** Apicoltori part-time (art. 25 Legge 23 dicembre 2014 n. 219) e apicoltori amatoriali, muniti di autorizzazione all'esercizio dell'apicoltura (art. 3 Decreto 3 febbraio 1986 n. 11) e che hanno effettuato la denuncia alveari per l'anno 2026.

Lo stanziamento complessivo di **€ 16.000,00** è suddiviso nei seguenti importi:

- **€ 14.500,00**, da ripartirsi tra tutti gli aventi diritto di cui alle lettere A) e B), nel rispetto dei criteri di seguito indicati;
- **€ 500,00**, in favore della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi per l'organizzazione di attività di formazione.
- **€ 1.000,00**, da ripartirsi esclusivamente tra gli apicoltori di cui alle lettere A) e B) che operano in regime di agricoltura biologica (regolarmente assoggettati ad un Organismo di Controllo abilitato nel territorio della Repubblica di San Marino), nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

Si precisa che gli apicoltori di cui alle lettere A) e B). che operano in regime di agricoltura biologica concorrono alla ripartizione di entrambi gli importi di € 14.500,00 ed € 1.000,00.

***Criteria per l'ottenimento del premio di produzione Miele, il cui ammontare si compone in maniera indipendente, a seconda degli impegni ai quali l'apicoltore ha aderito (uno o più punti 1., 2. o 3.)***

Gli aventi diritto interessati, contestualmente alla denuncia alveari presentano la domanda di adesione al punto 1 o al punto 2 o al punto 3, o a più punti, su modulo messo a disposizione dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA).



**1. Formazione, rinnovo costante del materiale apistico (arnie e telaini) e distruzione del materiale vecchio.**

Entro il 30 settembre 2026 l'apicoltore o la Cooperativa Apicoltori Sammarinesi per conto dell'apicoltore, fornisce l'evidenza documentale della partecipazione ad almeno un incontro formativo negli ultimi 18 mesi. È inoltre tenuto a documentare, mediante la presentazione di fatture, bolle o autodichiarazioni in caso di autoproduzione, l'acquisto di materiali e parti di arnie idonei per il rinnovo di arnie e telaini (compresi i fondi antivarroa). Il materiale acquistato annualmente corrisponde ad un quantitativo stimato non inferiore al 20% circa del totale delle arnie aziendali.

- Apicoltori di cui alla lettera A): € 10,00 per ogni alveare denunciato e in base alla disponibilità finanziaria stanziata;
- Apicoltori di cui alla lettera B): € 5,00 per ogni alveare denunciato e in base alla disponibilità finanziaria stanziata.

**2. Difesa contro il parassita Varroa**

L'apicoltore adotta una delle seguenti tecniche su un intero apiario (è consentita la sola eventuale eccezione su famiglie costituite da nuove sciamature):

**2.1** Blocco estivo della covata, indicativamente entro il mese di luglio, con il confinamento dell'ape regina in apposita gabbietta da inserire in un telaino centrale del nido o comunque entro uno spazio delimitato all'interno del nido. Al termine del blocco della covata (liberazione dell'ape regina) si effettua un trattamento estivo con acido ossalico gocciolato o principio attivo di almeno pari efficacia e sostenibilità ambientale.

**2.2.** Asportazione estiva della covata con rimozione dal nido di tutti i telaini contenenti celle per allevamento di larve di ape e distruzione o allontanamento di detti telaini dall'alveare. Al momento dell'asportazione si effettua nell'alveare privo di covata un trattamento con acido ossalico gocciolato o principio attivo di almeno pari efficacia e sostenibilità ambientale. A distanza di minimo 25 giorni si effettua identico trattamento sui telaini asportati con la covata e tenuti lontano dall'apiario.

- Apicoltori di cui alla lettera A): € 60,00 per ogni alveare denunciato e in base alla disponibilità finanziaria stanziata;
- Apicoltori di cui alla lettera B): € 30,00 per ogni alveare denunciato e in base alla disponibilità finanziaria stanziata.

L'apicoltore comunica telefonicamente all'UGRAA, con un preavviso di alcuni giorni, l'inizio degli interventi per consentire verifiche e sopralluoghi.

L'apicoltore si impegna ad osservare ed annotare nel corso dell'anno ogni elemento diagnostico utile che possa consentire di mettere a confronto la maggiore o minore efficacia della tecnica adottata rispetto alla profilassi convenzionale.

**3. Apicoltura naturale TOP BAR**

L'apicoltore effettua l'allevamento delle api utilizzando come arnia il modello top bar, per consentire alla famiglia di api di costruire il favo nella maniera più naturale possibile.

- Apicoltori di cui alla lettera A): € 60,00 per ogni alveare top bar e in base alla disponibilità finanziaria stanziata;
- Apicoltori di cui alla lettera B): € 30,00 per ogni alveare top bar e in base alla disponibilità finanziaria stanziata.



**Premio per Cooperativa Apicoltori Sammarinesi**

La Cooperativa Apicoltori Sammarinesi collabora con l'UGRAA e informa circa le attività di formazione/aggiornamento intenzionata ad organizzare. Presenta all'UGRAA entro il 30 settembre 2026 la documentazione delle spese sostenute per l'organizzazione delle attività di formazione/aggiornamento e una relazione di sintesi che descrive le attività svolte. Trasmette inoltre l'elenco degli apicoltori che hanno partecipato ai corsi di formazione/aggiornamento da essa organizzati.

Ai fini del riconoscimento del Premio Produzione Miele e per l'individuazione del numero di arnie, fa fede, salvo adeguate verifiche, la denuncia alveari consegnata all'UGRAA entro il 31 marzo c.a. come previsto dal Decreto Reggenziale 3 Febbraio 1986 n° 11 "Regolamento per l'esercizio e la tutela dell'apicoltura".

Gli apiari devono essere ubicati esclusivamente all'interno della Repubblica di San Marino.

L'UGRAA calcola l'entità dei premi sulla base delle domande presentate e dei criteri stabiliti nel presente disciplinare, e attua le procedure di liquidazione.

Qualora la disponibilità finanziaria risulti superiore all'importo necessario a coprire le richieste pervenute, la parte eccedente sarà ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto fino alla concorrenza dell'intero stanziamento deliberato.

Qualora invece il premio da liquidare, calcolato con i criteri sopra riportati, sia superiore alla somma stanziata, lo stesso sarà ridotto in misura percentuale.

Il capitolo di bilancio su cui imputare gli oneri è il capitolo:  
2-7- 6735 "Finanziamento Legge 20/09/1989 n° 96 contributo e premi".

**Il Presidente**  
*Matteo Ciacci*